

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Settore: COMANDO TERRITORIALE CASCIANA TERME LARI

Servizio: COMANDO TERRITORIALE CASCIANA TERME LARI

Ordinanza n° 649 del 04/10/2019
Il Vice Comandante Vicario

OGGETTO: ALBERI PERICOLANTI SU VIA RIPOLI – ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO

Decisione:

Il Comandante Territoriale della Polizia Locale di Casciana Terme Lari ordina:

DALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 04/10/2019 FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA

IN VIA RIPOLI DALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEVINELLI ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL BOSCO:

- L'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale.
- Dal divieto di cui sopra sono esonerati i residenti di via Ripoli compresi tra il civico 8 e l'intersezione con via Del Bosco, i quali potranno transitare da lato valle per raggiungere le proprie abitazioni.

IN VIA RIPOLI NEI TRATTI COMPRESI TRA VIA DEL PINO E VIA MONTEVINELLI E NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LEOPARDI E VIA DEL BOSCO:

- L'istituzione di strada a fondo chiuso.

A seguito dei divieti sopra imposti, i veicoli per accedere in via Montevinelli dovranno transitare da via Del Pino o via Cavallini, mentre per andare fino al civico 8 dovranno accedere da via Del Commercio.

I divieti sono imposti anche ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Motivazione:

A causa di alcuni alberi pericolanti che minacciano di cadere lungo la sede stradale, per garantire la sicurezza degli utenti della strada si è reso necessario istituire la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada compreso tra l'inizio del centro abitato di Ripoli (lato posto a monte) ed il civico 8. Al fine di ripristinare lo stato di sicurezza della strada è stata predisposta un'ordinanza contingibile ed urgente che obbliga i proprietari del terreno su cui insistono le piante di provvedere al taglio delle stesse. Pertanto la chiusura della strada sarà imposta fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

Adempimenti a cura del destinatario:

Gli utenti della strada sono tenuti al rispetto dei limiti e divieti imposti con la presente ordinanza, la mancata osservanza sarà punita ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada.

Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:

- Il servizio per le imprese ed il territorio provvederà ad apporre la segnaletica stradale temporanea necessaria all'istituzione dei limiti imposti con il presente atto ed avrà cura di controllare lo stato di efficienza della segnaletica, provvedendo alla rimozione della stessa una volta terminato il periodo di vigenza del presente atto.
- Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni
- La Polizia Locale dell'Unione Valdera e gli altri organi di polizia stradale individuati a norma dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.
- La presente ordinanza viene pubblicata all'albo dell'Unione Valdera e trasmessa:
 - al Sindaco;
 - al Servizio per le imprese ed il territorio;
 - al Servizio risorse per il cittadino;
 - alla CTT;
 - alla stazione dei Carabinieri di Lari e di Casciana Terme;
 - alla Misericordia del Comune di Lari;
 - alla Croce Rossa di Casciana Terme;
 - al 118;
 - ai Vigili del Fuoco;

Segnalazioni particolari:

- L'atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull'albo pretorio on line dell'Unione Comuni della Valdera.
- La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.

- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.
- Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Reg. Esec. N.C.d.S.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Generali

- D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnico-amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
- Art. 5 ("Regolamentazione della circolazione in generale") ed Art. 7 ("Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"

Specifici

- Art. 6 Statuto dell'Unione Valdera, che prevede l'esercizio in forma associata della funzione polizia locale
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 100 del 09.11.2012 istitutiva dell'Area Polizia Locale, con la quale vengono, tra l'altro, individuati i Comandi Territoriali quali strutture operative dislocate sul territorio dei Comuni aderenti
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 99 del 09.11.2012 con la quale si procede all'individuazione dei procedimenti istituzionali propri della polizia locale unificata, tra i quali sono ricomprese le *ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale*, rimesse alla competenza funzionale dei Comandanti Territoriali interessati.
- Determinazione dirigenziale n. 1 del 15.11.2012 con la quale, fra l'altro, si conferiscono ai Comandanti Territoriali le competenze di direzione e coordinamento dell'attività istituzionale funzionalmente individuata, così come previsto dall'art. 107 D.Lgs. 267/2000

Il Vice Comandante Vicario
Gazzotti Andrea / ArubaPEC S.p.A.